

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
E BENEFICI ECONOMICI  
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Approvato con delibera di C.C. N. 14 DEL 30.05.1991

Art. 1

Il presente Regolamento intende disciplinare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

## Art. 2

L'osservanza delle procedure dei criteri e delle modalit... stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimit... degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalit... suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

## Art. 3

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono essere indirizzate al Sindaco e dovranno contenere le esatte generalit... del richiedente e le finalit... o i motivi per i quali viene richiesto il beneficio economico.

Tutte le domande saranno esaminate e valutate dalla Giunta Comunale la quale adotter..., nel caso di accoglimento della richiesta, apposita deliberazione.

Le assegnazioni di cui all'Art. 1 potranno aver luogo soltanto dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo e nel rispetto dei limiti delle disponibilit... finanziarie.

## Art. 4

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere pu• essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di persone fisiche, residenti o normalmente presenti nel Comune, che si trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale;

b) di enti, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere pubblico e privato dotate di personalit... giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attivit... in favore

della popolazione del Comune o nell'ambito della Provincia;

- c) di enti, associazioni, gruppi, comitati, non aventi personalit... giuridica, la cui attivit..., per•, abbia, per la popolazione amministrata o nell'ambito provinciale, rilevante importanza sociale.

#### Art. 5

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici pu• essere disposta anche a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalit... di aiuto e solidariet... verso altre comunit... italiane o straniere colpite da calamit... od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori socialim morali, culturali, economici che sono presenti nella comunit... alla quale l'ente Ő preposto.

#### Art. 6

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati da convenzioni o da regolamenti.

#### Art. 7

Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa i motivi dell'intervento richiesto e, se del caso, ogni altra notizia e/o informazione utile, al fine di dare la possibilit... alla Giunta Comunale di acquisire, prima della decisione finale (accoglimento o rigetto dell'istanza), concreti elementi di valutazione.

All'istanza dovr... essere allegata, pertanto, idonea documentazione atta a comprovare le finalit... dell'intervento richiesto quale ad esempio l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 04.01.1968 n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonchŠ la descrizione dei beni immobili di propriet... del nucleo stesso.

#### Art. 8

Per gli enti pubblici e privati, nonché associazioni e fondazioni dotati di personalità giuridica, che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività o dal rendiconto della gestione dell'anno precedente.

#### Art. 9

Per le associazioni, gruppi, enti e comitati, non aventi personalità giuridica, che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e manifestazioni similim sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, e che possono avere anche carattere straordinario e non ricorrente, l'istanza di concessione deve essere corredata dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata la manifestazione e dal preventivo di spesa delle iniziative programmate.

Alla domanda dovrà essere allegata inoltre una dichiarazione di impegno ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per la manifestazione programmata e se siano state inoltrate richieste di contributo per il medesimo titolo ad altri Enti pubblici od Organismi.

#### Art. 10

Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

#### Art. 11

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985 n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente Regolamento saranno dotati inoltre tutti gli Uffici Comunali.

Art. 12

Il presente Regolamento diverr... operante dopo l'approvazione da parte del Comitato Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni ai sensi dell'art. 62 della L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383.

Il presente Regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

- =====
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno festivo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- =====
- E' divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08.06.1990 n. 142, in data .

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

- =====
- E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al a termini dell'art. 62 della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

=====

OGGETTO: Regolamentazione sciopero nei servizi pubblici  
essenziali del Comune.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 3 del D.P.R. n. 333/1990 che prevede l'obbligo di garantire la continuit... delle prestazioni indispensabili per assicurare i servizi pubblici essenziali e pi- in particolare, per quanto concerne questo Comune, quelli sottoindicati:

- a) il servizio di stato civile, limitatamente all'accoglimento della registrazione delle nascite e delle morti;
- b) il servizio elettorale, limitatamente alle attivit... indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
- c) il servizio cimiteriale, limitatamente al trasporto, al ricevimento e all'inumazione delle salme;

VISTO l'art. 2 della legge 12 giugno 1990 n. 146 che prevede che l'esercizio del diritto di sciopero Ŝ esercitato nel rispetto di misure dirette a garantire le prestazioni indispensabili nei servizi tesi al godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

RITENUTO necessario individuare, pertanto, in base all'art. 4 del D.P.R. n. 333/1990:

- a) i profili e le qualifiche professionali necessarie alla formazione dei contingenti per l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 3, comma 2Ű, del citato D.P.R. e all'art. 1 della legge 12.06.1990 n. 146;
- b) la consistenza numerica dei contingenti dei dipendenti tenuti ad assicurare la continuit... delle prestazioni indispensabili;
- c) i criteri per l'individuazione dei dipendenti che, in caso di sciopero, formano il contingente;

VISTO il verbale relativo all'accordo sottoscritto tra questa Amm/ne con le organizzazioni sindacali svoltosi in data 17.06.1991 sulla regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali del Comune;

VISTO inoltre il DGR 11 giugno 1991 n. 3205 (pubblicato sul BUR n. 64 del 23.07.1991) e pi- in particolare il punto 1) del Documento n. 1 relativo a "criteri per l'omogenea applicazione dell'accordo nazionale di lavoro nell'ambito regionale";

ACQUISITO ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990 il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla presente proposta di deliberazione;

CON VOTI UNANIMI espressi in forma palese

D E L I B E R A

1) Di individuare come segue, i profili e le qualifiche funzionali necessarie alla formazione dei contingenti per l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 3, comma 2ø,

del D.P.R. n. 333/1990 e all'art. 1 della legge 12 giugno 1990 n. 14\:

SERVIZIO	COGNOME E NOME DIP.	Q.F.	PROFILO PROF.LE
STATO CIVILE	ZUGLIAN DONATELLA	4ø	ESECUTORE
ELETT.	MANERA ROMANO	6ø	ISTRUTTORE
CIMITER.	GAIO OLIVO	3ø	OPERATORE

2) Di individuare come segue la consistenza numerica dei contingenti di dipendenti tenuti ad assicurare la continuit... delle prestazioni indispensabili nei servizi sottoindicati:

SERVIZIO	CONSISTENZA NUMERICA CONTINGENTE
STATO CIVILE	NUMERO UNO UNITA' LAVORATIVA
ELETTORALE	NUMERO UNO UNITA' LAVORATIVA
CIMITERIALE	NUMERO UNO UNITA' LAVORATIVA

3) Di stabilire che per i servizi di stato civile, elettorale e cimiteriale, limitatamente alle prestazioni indicate nell'art. 3, comma 2ø, del D.P.R. n. 333/1990, ai quali Ŝ addetta una

sola unit... lavorativa, il dipendente costituisce contingente in servizio.

Tale normativa vale solo per scioperi di durata superiore ad un giorno.

Si precisa, inoltre, che allo scopo di permettere l'individuazione del personale che forma contingente in servizio, le organizzazioni sindacali di categoria o, in mancanza, i lavoratori di cui al punto 1) del presente deliberato che aderiscono allo sciopero, comunicano all'Amministrazione le giornate di sciopero con un preavviso, ai sensi dell'art. 2, comma 5°, della legge 12.06.1990, non inferiore a dieci giorni.

- 4) Di comunicare agli utenti, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, ultimo capoverso, della legge n. 146/1990, mediante affissione all'Albo Pretorio e negli esercizi pubblici, l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti in caso di sciopero;
- 5) Di dare atto che al di fuori dei servizi su indicati non si annoverano altri servizi per i quali questo Comune deve garantire la continuit... delle prestazioni di cui all'elenco dell'art. 3, comma 2°, del D.P.R. n. 333/1990, tenendo presente, nel contempo, che il servizio di nettezza urbana e quello relativo allo sgombero della neve sono affidati in appalto a terzi;
- 6) Di dare atto, infine, che i servizi di cui al punto 1) del presente deliberato devono essere garantiti senza ricorso allo straordinario.

→